



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ATTO N.	63
Del	27-12-19

OGGETTO:

Articolo 20 D.lgs 175/2016. 1) Ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31/12/2018 2) Provvedimenti in merito alla relazione ex comma 4, art. 20, d.lgs 175/2016 sulle partecipazioni possedute al 31/12/2018

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 16:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria seduta Pubblica che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale i Signori:

FEDERICI FRANCESCO	P	PAGLIOCHINI PATRIZIA	P
FALCHI PAMELA	P	BECECCO SARA	P
GIOVANNINI DANIELE	A	BARLOZZARI GIOVANNI	P
GUBBIOTTI PIERPAOLO	P	CANNEORI TOMMASO	P
VALLI FRANCO	P	AGNETTI GIANLUCA	P
TITANI CHIARA	P	CAMPAGNANI FRANCESCO	P
MARRUCO MATTEO	P		

Assegnati n.	13	Presenti n.	12
In carica n.	13	Assenti n.	1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco FEDERICI FRANCESCO nella sua qualità di SINDACO;

- Assiste il Segretario comunale signor CHIERUZZI PAOLO;
- Vengono dal Sig. Presidente, nominati scrutatori i sig.ri:

- MARRUCO MATTEO
- PAGLIOCHINI PATRIZIA
- CANNEORI TOMMASO
- La seduta è Pubblica



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

Il Sindaco presidente dà lettura dell'argomento posto al PUNTO N. 5 dell'ordine del giorno:

Articolo 20 D.lgs 175/2016. 1) Ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31/12/2018 2) Provvedimenti in merito alla relazione ex comma 4, art. 20, d.lgs 175/2016 sulle partecipazioni possedute al 31/12/2018

Il Presidente mette a votazione la proposta con il seguente esito: con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Canneori, Barlozzari, Agnetti e Campagnani), espressi dai consiglieri presenti e votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO:

- quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");
- che ai sensi del predetto T.U.S.P., (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
 - esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle*



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

CONSTATATO che questo Ente, con DCC n. 38 del 21/09/2017, ha provveduto alla Revisione straordinaria delle partecipazioni, ex art. 24 D.lgs 175/2016 e smi, con anche l'individuazione delle partecipazioni da alienare; (nonché al piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto sindacale n. 2 del 30.03.2015, come confermato con la DCC n. 15 del 18.05.2015 (e poi relazionato a seguito di DCC n. 13 del 12.04.2016), provvedimento del quale il presente atto ne costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.);

RILEVATO:

- ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 175/2016 "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*") questo Ente deve provvedere in merito alle società che non potranno essere mantenute.

- Il comma 1, infatti, prevede che per la razionalizzazione del sistema societario, ricorrendo anche alla fusione o alla soppressione mediante messa in liquidazione o cessione, le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo degli organismi in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto ove ricorrano i presupposti espressi al successivo comma 2. ;

- in base al sopra citato comma 2, i piani di razionalizzazione e la relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, devono essere predisposti qualora in sede di verifica e monitoraggio le amministrazioni pubbliche abbiano rilevato:

"a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (Ex art art. 26 - Altre disposizioni transitorie - 12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20);



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia


e partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale (riguarda quindi le società cc.dd. "strumentali") che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".

CONSIDERATO che con DCC n. 45 del 20/12/2018 si è provveduto alla "Razionalizzazione (rectius "ricognizione") periodica delle partecipazioni pubbliche" ai sensi del suddetto articolo 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ".

PRESO ATTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute sulla base dei criteri di cui sopra, istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, ha il seguente risultato, che, in pratica, conferma quanto già deliberato con la DCC n. 45/2018 (E, quindi anche della DCC n. 38/2017) :



CONSIDERATO altresì applicate avendo riguardo alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Massa Martana e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo (decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100), risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

RICORDATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

PRESO ATTO che:

In data 20/11/2019 La struttura di Monitoraggio del MEF, ex articolo 15 del TUSP, d'intesa con la Corte dei conti il 20 novembre ha pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze "*Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche*" (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014").

- Che tale indirizzo, però, non dà istruzioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle del 2018, circa i dati da reperire, necessari ed opportuni per tali ricognizioni: in data 23/11/2018 la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) presso il Dipartimento del Tesoro, in condivisione con la Corte dei Conti, aveva pubblicato nel sito del MEF apposite Linee guida, che contenevano anche uno schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni - detenute al 31 dicembre 2017 - che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre, ai sensi dell'art. 20 del TUSP.

- il suddetto schema tipo del 23/11/2018 "*Scheda per il censimento annuale delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni*", contenente una serie di informazioni delle società partecipate da inserire, è quindi utilizzato dal Comune di Massa, nell'allegato "A" al presente provvedimento, anche per la ricognizione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019;

- solamente successivamente, ad istruttoria effettuata, la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) ha reso note la scheda di rilevazione per gli adempimenti a carico delle Amministrazioni pubbliche prevista in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D. Lgs. n.175/2016 - TUSP).

In ogni caso i dati già inseriti nelle schede tipo del 23/11/2018 evidenziano, ai fini della presente deliberazione, i dati fondamentali delle società detenute al 31.12.2018 dal comune di Massa Martana e le nuove schede tipo saranno utilizzate nella fase successiva di trasmissione delle informazioni al Mef, tramite il portale a ciò dedicato;

RIBADITO il mantenimento delle seguenti partecipazioni, non sussistendo criticità evidenti ai sensi degli artt. 26 e 29 D.lgs 175/2016 e smi viene mantenuta senza interventi di razionalizzazione, sulla base delle seguenti considerazioni, già precedentemente affermate in atti consiliari di ricognizione delle partecipazioni:



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

- **in UMBRIA ACQUE S.P.A. (0,118%)**

Come già affermato precedentemente, La società svolge per conto del Comune di Massa Martana, il servizio idrico integrato secondo il modulo organizzativo della c.d. società mista pubblico privata.

Il suddetto servizio è regolato da contratto di servizio approvato con deliberazione dell'assemblea dell'A.T.I. 2 Umbria n. 14 del 2002; la durata dell'affidamento termina il 2027.

Nell'ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 2009), è stato attestato che la partecipazione in oggetto svolge attività di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

In merito all'inclusione o meno nell'alveo delle cc.dd. "società partecipate a controllo pubblico" (ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, lett. b) ed m), d.lgs. n. 175/2016) e da cui derivano adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche controllanti si precisa quanto segue: l'assetto societario di Umbra Acque, con il 40% posseduto da Acea, socio di maggioranza relativa che esprime l'Amministratore Delegato con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e il 60% frazionato fra 34 Comuni (con la quota maggiore pari al 33,3% detenuta dal Comune di Perugia) non è organizzato in modo unitario né per effetto di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, né in ragione di comportamenti concludenti e convergenti in modo sistematico e costante.

Inoltre lo statuto prevede che per decisioni di straordinaria amministrazione necessita il consenso del socio privato o il 79% del voto assembleare, con ciò ponendo in essere un potere di vero del socio privato per gli atti più importanti della società stessa.

In una situazione piuttosto confusa, che ha generato una serie di pronunce da parte delle varie strutture della corte dei conti (sezioni regionali di controllo, sezioni regionali giurisdizionali, sezione riunite in sede di controllo e sezioni riunite in sede giurisdizionali), recentissima corte dei Conti sez. reg.le Umbria, con il parere n. 77 del 02/10/2019 dopo aver affermato che *"in presenza di partecipazioni pubbliche maggioritarie, in capo ai comuni sussiste l'obbligo di stipulare un patto parasociale ovvero favorire altre forme di aggregazione e coordinamento tra gli enti, finalizzati alla puntuale attuazione delle disposizioni del TUSP, che consentano ai Comuni soci di esercitare il controllo pubblico; la mancata partecipazione a siffatte iniziative di aggregazione e coordinamento funzionali all'esercizio del controllo pubblico, ove ricorrano tutti i presupposti di legge, potrebbe evidenziare un profilo di responsabilità amministrativa, " statuisce anche che "eventuali vincoli statutarie che "per decisioni di straordinaria amministrazione" prevedano "il consenso del socio privato" sono di ostacolo all'esercizio del controllo pubblico da parte delle amministrazioni partecipanti".*

Conseguentemente, appare piuttosto difficile, nel caso concreto, che si realizzi una cornice di sostenibilità giuridica della fattispecie di società mista a controllo pubblico. Fermo restando, comunque, approfondimenti ulteriori con gli altri soci.

- **in S.I.A. SOCIETA' IGIENE AMBIENTALE S.P.A (0,3454%)**

La società gestisce, per conto del Comune di Massa Martana, il servizio di igiene urbana secondo il modulo organizzativo della c.d. società mista pubblico privata

I suddetti servizi sono regolati da contratto di servizio approvato dall'Assemblea dei sindaci della (ex) A.T.O. 2 Umbria n. 24 del 2008;



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

Nell'ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 2009 e n. 15 del 2015), è stato attestato che la partecipazione in oggetto svolge attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune

DATO ATTO che, per quanto riguarda la società **CONSORZIO PRODUTTORI ACQUE MINERALI S.R.L.** (1,49%), tale società può dirsi ormai già "razionalizzata" poiché da tempo in liquidazione

VERIFICATO che in base all'art. 20 D.lgs 175/2016 sussistono, invece, le seguenti motivazioni per l'alienazione delle sottoindicate partecipazioni:

- società. **"MASSA MARTANA CARNI UMBRE DI QUALITA' srl.** la Società gestisce il servizio di mattazione per conto del Comune affidato con scrittura privata, rep. 488 stipulata in data 3.12.2007 con scadenza al 30 novembre 2017, giusta DCC n. 60 del 31/10/2007 (**"AFFIDAMENTO GESTIONE MATTATOIO COMUNALE ALLA SOCIETA' "MASSA MARTANA - CARNI UMBRE DI QUALITA' srl - APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO"**). per mancanza requisiti di cui all'art. 20, co. 2 TUSP, lett. b) (società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti - n. 3 amministratori e n. 2 dipendenti). Poiché - In ogni caso, il comune ha provveduto alla modifica Statutaria con DCC n. 10 del 23/03/2018 (**"ADEGUAMENTO DEL VIGENTE STATUTO DELLA SOCIETA' PARTECIPATA "MASSA MARTANA CARNI" ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. N.175/2016"**) della società partecipata al 100% dal Comune di Massa Martana prevedendo, tra l'altro, all'art. 17 e segg., la figura dell'amministratore Unico. (l'assemblea straordinaria dei soci, a fine maggio 2018, ha approvato il nuovo statuto e, quindi in teoria è possibile procedere alla nomina dell'amministratore unico. Attualmente l'organo amministrativo, il quale presta la propria opera comunque gratuitamente, è composto da tre membri, e che la durata è prevista "fino alla revoca"). Pertanto, con DGC n. 121 del 15/10/2019 si è provveduto alla nomina dell'amministratore unico e si è in procinto di formalizzare i passaggi in Assemblea dei soci.
- L'ultima procedura ad evidenza pubblica si è sostanziata in una manifestazione di interesse, per quanto infruttuosa (scaduta il 06/06/2018). Tale procedura infruttuosa, segue altre procedure ad evidenza pubblica (nel 2013 e nel 2015) non andate a buon fine (ed anche sviluppate con criteri differenti) e pertanto questa amministrazione si riserva di proporre consiglio Comunale la possibilità di procedere alla negoziazione diretta con un singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, co 2 D.lgs 175/2016;
- Nel corso dei primi mesi del 2019 si sono avuti incontri con potenziali interessati all'acquisto della società; incontri che - secondo le intenzioni - avrebbero dovuto portare ad una ipotesi di acquisto (ex art. 10 d.lgs 175/2016) che, invece, non si è concretizzata.
- Al contempo si era posta in essere la gara (Determina a contrarre n. 118 del 28/03/2019) per l'affidamento servizi di macellazione custodia, consegna, pulizia e manutenzione ordinaria inerenti la gestione del mattatoio comunale di Massa Martana che sarebbe avvenuta mediante procedura aperta ai sensi



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, previo esperimento di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. Infatti, con verbale del cda del 21 Gennaio 2019, la società Massa Martana Carni Umbre di Qualità srl, società partecipata al 100% dal comune di Massa Martana, delegava lo stesso comune di Massa Martana ad agire in nome e per conto della società medesima in merito alla predisposizione del bando ed all'indizione della gara dei "servizi di macellazione custodia, consegna, pulizia e manutenzione ordinaria inerenti la gestione del mattatoio comunale di Massa Martana, anche per il tramite della centrale unica di committenza della Provincia di Perugia"; - Con DGC n. 6 del 22/01/2019 questo Ente provvedeva a "accettare la delega di cui al verbale del cda del 21 Gennaio 2019. Il nuovo affidamento avrebbe reso più stabile l'organizzazione della società, ai fini dell'appetibilità di mercato. La gara - di un valore presuntivo complessivo dell'appalto relativo alla durata di anni 3, nonché al periodo di eventuale rinnovo di altri 3 anni, era stimato in € 2.376.313,86 (pari al numero di capi macellati moltiplicati per il numero di anni corrispondenti alla durata complessiva dell'affidamento, oltre al presunto volume di affari del sezionamento e del trasporto) - è invece, andata deserta .

- Quindi, la società è addivenuta all'idea di affidare sperimentalmente il servizio di cui sopra per poi calibrare sotto il punto di vista economico , nel 2020, la gara in modo più rispondente alle presunte risposte che il mercato, può dare.
- Il tutto per procedere, all'alienazione della società anche attraverso negoziazione diretta con un singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, co 2 D.lgs 175/2016;

RILEVATO che :

- la "relazione tecnica" di cui all'art. 20, comma 2 del D.lgs 175/2016 come vigente per la società **MASSA MARTANA CARNI UMBRE DI QUALITA' srl** di può sostanzziarsi:

a) nella presa d'atto della mancata rispondenza, ad oggi, al modello legale previsto per il numero degli amministratori (seppure prestanti la propria opera a titolo gratuito) rispetto al numero dei dipendenti come indicato alla lett. b) dell'art. 20, comma 2 D.lgs 175/2016 e smi, pur se con DGC n. 121 del 15/10/2019 si è provveduto alla nomina dell'amministratore unico e presumibilmente entro i primi mesi del 2020 si provvederà a formalizzare l'accettazione delle dimissioni dei tre membri del cda della società Massa Martana Carni Umbre srl ovviamente già pervenute al protocollo del comune di Massa Martana, dando loro comunicazione, ai fini della efficacia delle dimissioni, del momento in cui il nuovo organo amministrativo sarà ricostituito in seguito all'accettazione della carica (cfr. art. 2385 co. 1 c.c.), tramite apposita deliberazione dell'assemblea dei soci, debitamente comunicata anche al Registro delle Imprese (per quanto riguarda i rapporti con i terzi, le dimissioni dei membri del cda sono efficaci solo nel momento in cui al Registro Imprese verrà depositata la variazione stessa)

b) Nella "necessità di contenimento dei costi di funzionamento" come testualmente detto nella lett. f) dell'art. 20, comma 2 D.lgs 175/2016 e smi: la società non riesce a garantire, con quella che è la sua attuale struttura amministrativa, il rispetto di quella precipua ed esclusiva normativa declinata per le società "pubbliche", quali - a titolo puramente esemplificativo - quella "anticorruzione" o del codice dei contratti (sarebbe infatti, indispensabile rafforzare la struttura deputata alla gestione amministrativa ma, in



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

questo caso, i costi sarebbero non facilmente sostenibili dai ricavi: in altre parole i costi amministrativi che sarebbero necessari per irrobustire la fase più propriamente di gestione amministrativa tendono a porre “fuori mercato” la società, nonostante svolga un servizio pubblico che, è notorio tra gli addetti ai lavori, sia di alta qualità (con primari player della distribuzione, tra i clienti)

Si precisa :

-) la necessità, ad oggi, di evitare la liquidazione della società, con relativa perdita del patrimonio per l'ente locale, e dando atto che il mattatoio garantisce un servizio pubblico di qualità che, nel territorio provinciale (e non solo), non è affatto diffuso.
-) che è ineluttabile espletare, entro il 31 dicembre 2020, ulteriore procedura ad evidenza pubblica (anche tramite manifestazione di interesse) o - visti gli già infruttuosi tentativi negli anni 2013, 2015 e 2017 - sussistendo una situazione di scarso interesse del mercato, di procedere alla negoziazione diretta con un singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, co 2 D.lgs 175/2016, riservandosi specifico atto consiliare.

Gli elementi principali di tale procedura sono i seguenti:

- alienazione dell'intera quota di partecipazione della “Massa Martana Carni Umbre di Qualità” s.r.l. costituente l'intero capitale sociale, ponendo a base di gara il valore nominale;
- l'affitto, al valore che sarà stabilito con apposita perizia di stima o analogo strumento, al futuro acquirente delle quote, del complesso immobiliare di proprietà del Comune di Massa Martana sito in Massa Martana, via Dante Alighieri composto dagli immobili identificati al catasto urbano al f. 22 part. 548 e 550
- stabilire che tra i criteri di selezione del futuro acquirente venga attribuita adeguata rilevanza all'impegno dello stesso a garantire la continuità aziendale nel rispetto delle disposizioni civilistiche in riferimento ai contratti in essere nonché di ottemperare ai debiti gestionali contratti dalla società tenuto conto altresì degli investimenti necessari;
- Dare atto, ai sensi dell'art. 24, 9 co. TUSP, che “ in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.”
- Infine, nelle more della predisposizione degli atti di cessione della società, essendo indispensabile che la società stessa prosegua nella propria attività, poiché una interruzione del servizio sarebbe ovviamente distruttiva del valore, procedere alla proroga del servizio di cui al contratto (“*Scrittura privata – contratto di affidamento del servizio di pubblica mattazione*”) rep. 488 del 3 dicembre 2007, fino alla date del 31 dicembre 2020, demandando al Responsabile del servizio competente la stipula di nuova scrittura privata con la società massa Martana Carni, contenente solamente la proroga del contratto Rep. 488/2007, fermo restando tutto il resto del medesimo contratto.

Di riservarsi la possibilità che preventivamente alla cessione della società, si dovrà addivenire, comunque, alla risoluzione anticipata del contratto di servizio tra il Comune di Massa Martana e la società Massa Martana Carni Umbre di Qualità” s.r.l.,

TENUTO CONTO, altresì, del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000




COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

Con con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Canneori, Barlozzari, Agnetti e Campagnani),
espressi dai consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) di prendere atto dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni societarie, dirette ed indirette, possedute dal Comune alla data odierna, così accertandole



2) Per le causali sulla già delle partecipazioni:

- ❖ confermare il mantenimento della partecipazione nella società UMBRA ACQUE S.P.A. con una quota del 0,118 %;

Come già affermato precedentemente, La società svolge per conto del Comune di Massa Martana, il servizio idrico integrato secondo il modulo organizzativo della c.d. società mista pubblico privata.

Il suddetto servizio è regolato da contratto di servizio approvato con deliberazione dell'assemblea dell'A.T.I. 2 Umbria n. 14 del 2002; la durata dell'affidamento termina il 2027.

Nell'ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 2009), è stato attestato che la partecipazione in oggetto svolge attività di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

- ❖ confermare il mantenimento della partecipazione nella società S.I.A. s.p.a. con una quota dello 0,3454% e relative partecipazioni indirette;



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

La società gestisce, per conto del Comune di Massa Martana, il servizio di igiene urbana secondo il modulo organizzativo della c.d. società mista pubblico privata

I suddetti servizi sono regolati da contratto di servizio approvato dall'Assemblea dei sindaci dell'A.T.O. 2 Umbria n. 24 del 2008;

Nell'ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 2009 e n. 15 del 2015), è stato attestato che la partecipazione in oggetto svolge attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

- ❖ Dare atto che, per quanto riguarda la società **CONSORZIO PRODUTTORI ACQUE MINERALI S.R.L.** (1,49%), tale società può dirsi ormai già "razionalizzata" poiché da tempo in liquidazione

di procedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni:

- ❖ società. "**MASSA MARTANA CARNI UMBRE DI QUALITÀ**" srl per mancanza del requisito di cui all'art. 20, co. 2 TUSP, lett. b) (società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti – n. 3 amministratori e n. 2 dipendenti) nonché nella "necessità di contenimento dei costi di funzionamento" come testualmente detto nella lett. f) dell'art. 20, comma 2 D.lgs 175/2016 e smi. Il tutto come meglio quanto precisato meglio nelle premesse e che qui, si intende espressamente riportato,

La relativa "relazione tecnica" di cui all'art. 20, comma 2 del D.lgs 175/2016 come vigente per la società **MASSA MARTANA CARNI UMBRE DI QUALITÀ** srl di può così sostanziarsi:

-) Vi è la necessità, ad oggi, di evitare la liquidazione della società, con relativa perdita del patrimonio per l'ente locale, e dando atto che il mattatoio garantisce un servizio pubblico di qualità che, nel territorio provinciale (e non solo), non è affatto diffuso.

-) E' ineluttabile espletare, entro il 31 dicembre 2020, ulteriore procedura ad evidenza pubblica (anche tramite manifestazione di interesse) o - visti gli già infruttuosi tentativi negli anni 2013, 2015 e 2017 - sussistendo una situazione di scarso interesse del mercato, di procedere alla negoziazione diretta con un singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, co 2 D.lgs 175/2016, riservandosi specifico atto consiliare.

Gli elementi principali di tale procedura saranno i seguenti:

- alienazione dell'intera quota di partecipazione della "Massa Martana Carni Umbre di Qualità" s.r.l. costituente l'intero capitale sociale, ponendo a base di gara il valore nominale;
- l'affitto, al valore che sarà stabilito con apposita perizia di stima o analogo strumento, al futuro acquirente delle quote, del complesso immobiliare di proprietà del Comune di Massa Martana sito in Massa Martana, via Dante Alighieri composto dagli immobili identificati al catasto urbano al f. 22 part. 548 e 550
- stabilire che tra i criteri di selezione del futuro acquirente venga attribuita adeguata rilevanza all'impegno dello stesso a garantire la continuità aziendale nel rispetto delle disposizioni civilistiche in riferimento ai contratti in essere nonché di ottemperare ai debiti gestionali contratti dalla società tenuto conto altresì degli investimenti necessari;
- Dare atto, ai sensi dell'art. 24, 9 co. TUSP, che " in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.”

• Infine, nelle more della predisposizione degli atti di cessione della società, essendo indispensabile che la società stessa prosegua nella propria attività, poiché una interruzione del servizio sarebbe ovviamente distruttiva del valore, procedere alla proroga del servizio di cui al contratto (“*Scrittura privata – contratto di affidamento del servizio di pubblica mattazione*”) rep. 488 del 3 dicembre 2007, fino alla data del 31 dicembre 2020, demandando al Responsabile del servizio competente la stipula di nuova scrittura privata con la società Massa Martana Carni, contenente solamente la proroga del contratto Rep. 488/2007, fermo restando tutto il resto del medesimo contratto.

Di riservarsi la possibilità che preventivamente alla cessione della società, si dovrà addivenire, comunque, alla risoluzione anticipata del contratto di servizio tra il Comune di Massa Martana e la società Massa Martana Carni Umbre di Qualità” s.r.l.,

3) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.

4) Di approvare l’allegato “A” al presente provvedimento “ *Scheda per il censimento annuale delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni*” - che specifica le decisioni di mantenimento/razionalizzazione delle società partecipate da questo comune e sopra comunque espresse - come da modello predisposto nelle linee guida predisposte dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) presso il Dipartimento del Tesoro, in condivisione con la Corte dei Conti e pubblicate il 23/11/2018 nel sito del MEF

5) di demandare il Responsabile dei “Servizi Finanziari” all’attuazione del presente provvedimento;

6) che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

7) che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 15 e 20, comma 3 TUSP tramite l’applicativo del MEF (cfr. documento del 27 giugno 2017 “*Applicativo Partecipazioni - Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche – art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*”), nonché inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

8) Dare atto che, ai sensi del comma 4 dell’art. 20 TUSP, “*In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4*”.

Conseguentemente, di dare mandato alla Giunta Comunale della Relazione, ai sensi del comma 4 dell’art. 20 del d.lgs 175/2016 circa il piano di razionalizzazione, di cui alla DCC n. 45 del 20/12/2018, e utilizzando il modello (paragrafo I, pag. 12 e ss) “*Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni*”



COMUNE DI MASSA MARTANA
Provincia di Perugia

pubbliche", del 20/11/2019, della struttura di Monitoraggio del MEF (ex articolo 15 del TUSP), a pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

con voti favorevoli 8 e n. 4 astenuto (Barlozzari, Canneori, Agnetti, Campagnani) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 2000.



COMUNE DI MASSA MARTANA
Provincia di Perugia

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/8/2000, N.267, IN ORDINE ALLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 65 DELL'ANNO 11-12-2019 FORMULATA
DALL'UFFICIO TUTTI GLI UFFICI**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere: **Favorevole**

Li, 20-12-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carozzi Giuseppina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere Favorevole

Li, 20-12-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carozzi Giuseppina



COMUNE DI MASSA MARTANA
Provincia di Perugia

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
FEDERICI FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
CHIERUZZI PAOLO

*Il presente Atto informatico viene firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*